

№ 5843/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Cca + CF

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. STEFANO PETITTI - Presidente -

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -

Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -

Dott. ALBERTO GIUSTI - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

PROFESSIONI

CC.17/02/2017

R.G.N. 8146/2016

Cca. 5843
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8146-2016 proposto da:

FRANCA e EDELVAIS, elettivamente
domiciliate in ROMA,)
, che le rappresenta e
difende;

- *ricorrente* -

contro

WALTER;

- *intimato* -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il
28/01/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Ritenuto che Franca ed Edelvais hanno proposto opposizione, ai sensi degli artt. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 702-*bis* cod. proc. civ., avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Viterbo in favore dell'Avv. Walter con cui veniva intimato loro il pagamento della somma di euro 5.896,80, oltre accessori, per prestazioni professionali di difensore emesse in un giudizio civile;

che l'adito Tribunale di Viterbo, con ordinanza in data 28 gennaio 2016, ha dichiarato inammissibile l'opposizione, rilevando che parte opponente ha avanzato specifiche eccezioni anche in punto di *an*, sicché – essendo in contestazione la stessa sussistenza dell'obbligazione – l'opposizione non poteva essere decisa in sede collegiale e camerale;

che per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Viterbo le hanno proposto ricorso, con atto notificato il 26 marzo 2016, sulla base di due motivi;

che l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata notificata alle ricorrenti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Considerato che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 702-*bis* e 702-*ter* cod. proc. civ., mentre il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 ed *errores in procedendo*;

che il primo motivo è manifestamente fondato;

che, infatti, nel dichiarare inammissibile l'opposizione nelle forme

del rito sommario di cognizione solo perché la parte opponente ha avanzato specifiche eccezioni in punto di *an* negando il diritto del difensore al compenso per le prestazioni oggetto della domanda monitoria, il Tribunale si è discostato dal principio, affermato da questa Corte regolatrice (Cass., Sez. VI-3, 29 febbraio 2016, n. 4002), secondo cui le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'art. 28 della l. n. 794 del 1942 – come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 – devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150 del 2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'*an* della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che, cassata l'ordinanza impugnata, la causa deve essere inviata al Tribunale di Viterbo, che la deciderà in diversa composizione;


che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 17 febbraio 2017.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 8 MAR. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima